

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2674

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 giugno 1995 (v. stampato Senato n. 534)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(COSTA)

E CON IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

(GUIDI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 14 giugno 1995*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROGETTO DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERU' IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTROLLO E REPRESSIONE DELL'ABUSO E DEL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Perù, di seguito denominati le Parti Contraenti:

reiterando la loro preoccupazione per l'aumento del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

consapevoli che l'abuso ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope costituiscono un problema che coinvolge l'umanità in generale ed entrambi i Paesi in particolare;

riconoscendo i diversi aspetti dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope che minacciano gli interessi essenziali di ciascuna delle Parti Contraenti, decisi ad offrirsi reciprocamente la cooperazione necessaria per combattere in tutti i suoi aspetti il problema dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

animati dall'obiettivo che la cooperazione alla quale si riferisce il presente Accordo sia di complemento a quella derivante ad entrambe le Parti dai rispettivi obblighi internazionali, anche sulla base di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito



de in cosella depennate.

di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988:

hanno convenuto quanto segue.

ARTICOLO 1

Finalità dell'Accordo

Le Parti Contraenti convengono di cooperare congiuntamente per lo sviluppo di iniziative miranti a prevenire l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché il loro traffico illecito ed i reati connessi. A tale scopo le Autorità competenti di entrambe le Parti si presteranno assistenza nel campo tecnico-scientifico e si scambieranno informazioni circa gli scopi del presente Accordo nei limiti imposti dai rispettivi ordinamenti interni.

Una Parte Contraente non potrà esercitare nel territorio dell'altra Parte funzioni che spettino all'Autorità di tale altra Parte.

Le Parti adempieranno agli obblighi che derivano dal presente Accordo in base ai principi di Autodeterminazione, Non Intervento e Rispetto dell'Integrità Territoriale degli Stati.

ARTICOLO 2

Ambito della cooperazione

Le Parti Contraenti adotteranno le iniziative necessarie per dare piena applicazione, nei modi più efficaci, agli impegni stabiliti dal presente Accordo. A tal fine si conviene quanto segue:

- 1) nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 1 le Parti Contraenti si scambieranno informazioni relative alla prevenzione dell'abuso di stupefacenti e

- sostanze psicotrope, al traffico illecito ed ai metodi per combatterlo, in particolare attraverso l'applicazione di tecnologie, i controlli doganali, lo scambio dei dati sui flussi del traffico illecito e sui sistemi attraverso cui esso si realizza. Le Parti Contraenti si scambieranno altresì pubblicazioni ed informazioni sui nuovi tipi di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- b) ciascuna delle Parti Contraenti, per iniziativa propria o su richiesta dell'altra Parte, fornirà, in conformità con la propria legislazione interna, dati e documenti contenenti informazioni relative all'abuso ed al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- c) in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 le Parti Contraenti si propongono:
1. di realizzare iniziative miranti a contrastare l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 2. di ridurre la domanda illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope attraverso attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti;
 3. di effettuare scambi di personale allo scopo di studiare gli organi tecnici e le strutture tecniche e specializzate dell'altra Parte e perfezionare in tal modo le attività connesse con la prevenzione e la repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti nei rispettivi territori.
 4. di scambiare informazioni sui sistemi di riciclaggio e sul trasferimento di capitali provenienti dal traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.

5. di scambiare informazioni sulle diversioni per usi illeciti dei precursori e delle sostanze chimiche essenziali utilizzate nei processi di fabbricazione illecita degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.
6. di scambiare informazioni ed esperienze sulle rispettive legislazioni e giurisprudenza in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.
7. di cooperare nella realizzazione di indagini relative al traffico illecito internazionale di stupefacenti e sostanze psicotrope e all'identificazione tanto della destinazione che delle attività dei trafficanti e del movimento dei beni derivanti da detto traffico, illecito o utilizzati per il medesimo. Detta cooperazione avverrà nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali che regolano la mutua assistenza giudiziaria.

Le disposizioni del presente Accordo non impediranno alle Parti Contraenti di promuovere altre forme di cooperazione tramite l'intensificazione della collaborazione già esistente in questo campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 3

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica di avere adempiuto ai requisiti ed alle procedure istituzionali necessarie alla sua validità.

ARTICOLO 4

Revisione

Le Parti Contraenti potranno convenire una revisione delle disposizioni del presente Accordo la quale entrerà in vigore con le stesse procedure previste nell'articolo 3.


ARTICOLO 5

Validità

Ciascuna delle due Parti potrà scindere il presente Accordo in qualsiasi momento. A tal fine essa dovrà presentare una previa notifica per iscritto e per vie diplomatiche. In tal caso l'Accordo non avrà più validità dopo 180 giorni dalla data di consegna della notifica.

Fatto a Roma il 25.10.1991 in due esemplari nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facente ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Perù

